Anno XX. Mercoledì 13 Febbraio 1867 N. 36

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.
Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.
Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 401.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia* dell' 8 febbraio nella sua parte ufficiale contiene:

Un R. decreto del 23 dicembre 1866, a tenore del quale il comune di Ferrara è soppresso ed aggregato a quello di Borgosesia.

Fino alla costituzione della novella amministrazione del comune di Borgosesia, cui si provvederà dal prefetto della provincia nei modi di legge, gli attuali due Consigli comunali continueranno ad esercitare rispettivamente le loro funzioni, curando però di non vincolare l' azione della futura rappresentanza.

Nomine e promozioni nell' ordine Mauriziano, fra le quali notiamo le seguenti:

A grand' ufficiale:

Filingeri Colonna duca di Cesarò commendatore Giovanni, prefetto della provincia di Siracusa.

A commendatore:

Mari cav. avv. Adriano, presidente della Camera dei deputati.

La notizia che S. M. il re, con decreti in data del 30 dicembre 1866 e 27 gennaio 1867, ha sulla proposta del ministro per gli affari esteri, fatte alcune disposizioni relative al personale di detto ministero, fra le quali notiamo le seguenti, cioè:

Ha accettate le demissioni offerte dal commendatore Marcello Cerruti, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, dalle funzioni di segretario generale;

Ha nominato all'ufficio di segretario generale il marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga, deputato al Parlamento;

Ha chiamato il march. Gio. Antonio Migliorati ed il comm. Raffaele Ulisse Barbolani, inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe, a reggere, il primo la direzione superiore per gli affari commerciali, ed il secondo la direzione superiore per gli affari politici;

Ha nominato il cav. Augusto Peiroleri direttore superiore per gli affari privati e contenziosi;

Ha confermato il cav. Edoardo Corso nell'ufficio di direttore capo di divisione.

Disposizioni nel personale del Corpo d' intendenza militare.

Una serie di disposizioni nel personale dell' ordine giudiziario.

— La stessa *Gazz. Ufficiale* dell'8 annunzia, nella sua parte non ufficiale, che l'esame pel concorso alla cattedra di diritto e procedura penale nell' università di Parma, avrà principio il giorno 11 del mese di marzo prossimo venturo.

Politica e Amministrazione

LETTERA VIII.ª

Ancora della libertà della Chiesa

L' Art. 3° del progetto Borgatti—Scialoia suona così — Le costituzioni e i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello stato, sono considerati come regolamento o Statuto particolare di essa Chiesa: e *per gli effetti civili* che ne derivano nelle relazioni reciproche tra suoi componenti, o tra ciascuno di loro e la società religiosa possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa *dinanzi alle autorità ed ai Tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico e alle Leggi dello Stato.*

Confesso francamente che alla prima lettura l' articolo mi avea spaventato: ma dopo alcuna disamina, per dirlo con un'idea volgare, produsse in me l' effetto della versiera, che se al comparire può allarmare la mente sorpresa, finisce poi col destare il riso. Sono quindi astretto a varicare le conclusioni della mia lettera antecedente, dichiarando essere mio avviso che la sostanza dell' articolo vuole conservarsi con una leggera riforma. Mi spiego.

Nel diritto canonico è mestieri distinguere varie epoche, ch' esso pure ebbe l' età dell'oro, dell' argento, e del ferro, come racconta la favola de' primi tempi del mondo, o come ragiona Vico, l' età degli dei, degli eroi, e degli uomini. Difatti ne' secoli primitivi i responsi de' vescovi, de' concilii, e de' maggiori Padri della Chiesa non respirano che libertà, grandezza, amore degli uomini: e la Chiesa allora era una vera associazione di credenti amministrata dai seniori: ciocchè le si offriva di beni temporali si divideva egualmente tra i poveri, il clero, i pellegrini, e per la riparazione de' templi: l' elezioni de' parroci, de' vescovi e del Papa medesimo si compivano dal popolo e dal clero convocato nelle Chiese. La 2ª può fissarsi nel momento che gli imperatori romani e greci, a impedire la licenza negli acquisti e i rei costumi prevalsi tra la novella società, si arrogarono gli antichi diritti de' popoli immischiandosi anche nell' elezioni. La terza, quando a cotesto reggimento venne surrogata una monarchia feudale ad imitazione di quella di Carlo Magno, portata all' apogeo della teocrazia di Gregorio VII e di Bonifacio VIII. D' allora la primiera associazione cattolica non esistè più: rari divengono i concilii, adunati solo quando piacque al Pontefice romano, e non sempre per fini spirituali. La legislazione canonica riflette mirabilmente cotesto amalgama di libertà e di despotismo, di eguaglianza e di servitù: essa è altresì la vera espressione luminosa delle virtù e de' vizi del clero come rappresenta la grettezza e miseria de' bassi tempi. E a lode del vero conviene ancora riconoscere che il diritto canonico ne' secoli di barbarie e d' ignoranza restò il solo prototipo della civile società, perch' esso attinse alle immortali fonti del giure romano.

Dalle massime evangeliche e dai canoni degli apostoli alle teorie politiche del Sillabo, dall' associazione cattolica quale in origine fu e rimase per vari secoli la Chiesa alla supremazia monarchica posteriore, dalla povertà e umiltà di Cristo e de' primi grandi Padri al lusso regio e all' alterigia della corte romana, quale strana immensurabile diversità! Ciò io dico per addimostrare che nel diritto canonico risaltano appunto tutte queste anomalie singolari. Il dubbio che si affaccia dunque è il presente. Riconoscendosi in vigore dall' Art. 3° la congerie indefinita de' rescritti, concilii, decretali, bolle, costituzioni, encicliche, lettere ed altre, come regolamento speciale della società religiosa, e potendo essere invocati da coloro che ne fanno parte innanzi alle autorità ed ai Tribunali civili, potrebbe mai tuttociò ledere direttamente o indirettamente i diritti de' cittadini, dello stato, delle nostre instituzioni?

Poichè è una necessità d' ordine morale e civile proclamare libera la Chiesa, come qualunque altra instituzione del Regno, bisogna eziandio riconoscere le sue leggi, i suoi statuti particolari, essendo questo una conseguenza logica del principio. Che se la diciamo libera senza riconoscere il suo reggimento interno, cotesta libertà sarebbe un nome vano, una inutilità, una ipocrisia. Ma la libertà della Chiesa non deve nuocere nè al cittadino nè alle instituzioni: onde rettamente soggiunge l' Articolo potersi invocare come statuto particolare quelle costituzioni *in quanto non siano contrarie al diritto politico e alle leggi dello stato.* Il timore che il giure canonico abbia preponderanza nel regno sopra le leggi civili deriva dunque da una idea falsa, dall' aversi forse con affrettata leggerezza interpretate le prime parole dell' articolo: mentre essendo i soli Tribunali civili (si badi bene) chiamati ad applicare quella legislazione parziale, non possono certo andar contro alle leggi e al nostro politico diritto interno: ciocchè vuol dire che i Tribunali del regno alla circostanza dovranno inspirarsi nel progresso generale della civiltà, e nella stessa pubblica opinione, i quali sono altrettanti elementi di criterio nei giudizi.

E quali sono i vantati pericoli? Forse che si vorrà adire i Tribunali perchè applichino pene corporali in luogo dell'ammende spirituale? si dimanderà l'assistenza del braccio secolare per la esecuzione di condanne appoggiate ai concilii, a encicliche contro, per mò d'esempio, il bestemiatore l'eretico? Tale spauracchio messo innanzi da qualche giornale serio non

meriterebbe risposta. Ma cosa è dunque il nostro diritto politico? La libertà di coscienza. E chi potrebbe pretendere di sindacare il pensiero e la ragione umana? Quali tribunali apprezzerebbero de' ricorsi che tendessero a offendere il principio politico, attentando alla causa legittima della libertà? Del resto poi l'Articolo dice apertamente che lo statuto particolare non può invocarsi che per *gli effetti civili*, e non per altre cause. Forse dicendosi *pei soli effetti civili* la dizione avrebbe avuto maggior chiarezza: in ogni caso torna evidente, come la luce del dì, che il diritto canonico non sarà mai richiamato per l'applicazione di pene spirituali, ancorchè originassero da opinioni non conformi alle dottrine cristiane, e benchè fosse già premessa una sentenza canonica, la quale per gli effetti civili potrebbe sembre rivedersi e discutersi dai tribunali del Regno. Inutil cosa è dunque cotesto spavento, quasicchè minacciasse di apparire lo spettro della Bolla *In coena Domini*, o i decreti del Concilio di Trento relativi agli autori de' libri, o la teocrazia papale d'Ildebrando, o la inquisizione, o che so altro.

Un' altra osservazione mi viene al pensiero. La società cattolica ha per obbietto non le cose esteriori, ma il mondo dirò così invisibile, la spiritualità dell' uomo. Se le leggi dell'associazione l'obbligano a compiere certi doveri, quando ne manchi, non può esserne redarguito che nel foro interno: perchè se fosse altrimenti, allora si che verrebbero a molestare il cittadino, imponendosi eziandio alle leggi dello stato. Ma gli statuti della Chiesa riguardono solamente la coscienza individuale. Io non mi rivolgo indietro per osservare cosa fu la legislazione canonica: affermo che oggi per l'articolo 3° non potrebbe richiamarsi che pei soli effetti civili: che l'applicazione deve farsi dai tribunali del Regno, i quali non possono interpretarla contrariamente al diritto politico e alle leggi dello Stato. È tale ingerenza questa che allontana ogni sospetto di possibile sopruso. Dunque non pene spirituali, non tribunali eccezionali, non tirannide de' vescovi sulle persone e sulle cose cattoliche (spiegherò poi le mie idee sull' asse ecclesiastico). Anzi quando ad alcun primate venisse il piglio di privare del beneficio qualche sacerdote inferiore per motivi non equi, portata la causa innanzi ai tribunali civili, questi inspirandosi ne' tempi e nella civiltà attuale farebbero intendere che se nella legislazione della Chiesa esistono costituzioni improntate di feudalità, ve ne sono altresì di quelle che hanno il riflesso liberale dell'amore, della libertà, e della giustizia. Nè i canoni degli antichi concilii furono mai derogati: onde anche in materia beneficiaria, e in qualsiasi controversia l'introduzione de' tribunali civili può essere di tal giovamento da far rinsavire quelli della curia romana che sognassero tuttora di dominare coll'arbitrio la libertà. E qui giova osservare che il diritto canonico non rappresenta l'unione di legislazioni diverse derogantisi a vicenda, l'ultima delle quali unicamente abbia forza di legge, come avviene nel diritto romano: ma ch'esso è piuttosto una collezione irregolare di rescritti, di responsi, di costituzioni pubblicate in varie età per aderire a richieste speciali: e gli stessi concilii non pubblicarono leggi derogatorie alle anteriori, ma dettarono dei canoni secondo i bisogni e i costumi dell'epoche. Potrebbe quel giure appellarsi più propriamente giurisprudenza che legislazione, per non essere mai stato unito in un codice speciale, mentre la stessa raccolta di Graziano non ebbe virtù di legge, come si dubita del medesimo volume delle decretali. Però hanno la sanzione del tempo e della tradizione, ed è vano il negar loro autorità. Dall' intromissione quindi dell'elemento civile nella definizione de' giudizi ecclesiastici riflettenti cose temporali ne verrebbe un bene, oggi ignoto, ma che brilla agli occhi della mente, cioè la formazione d' una giurisprudenza liberale in materia ecclesiastica: preparando forse anche una riforma nella stessa disciplina della Chiesa. Fors'è questa la ragione prima, onde tanto si arrabatta la stampa clericale contro il principio della libertà proclamato dal progetto. Essa teme che l'opinione pubblica, la scienza, evocando le massime evangeliche e canoniche non mai derogate giungano a scassinare per la virtù del tempo e delle circostanze l'edificio difeso dalla loro tenacità: essa teme la riforma, e la spaventa il libero esame ch'è l'anima dell' incivilimento universale. Se così non fosse avrebbe dovuto impugnare la parte del progetto relativa alle proprietà ecclesiastiche, ma sostenere quella che alla fine dei conti l'è favorevole, perchè abroga le leggi restrittive che adossano il clero. Invece lo attacca di fronte, e in ogni lato: e meglio le piacerebbe un concordato colle solite prerogative. Perchè mai ciò? perchè vede prossima l'ora in cui il canone della teocrazia romana dovrà passare attraverso il vaglio della libertà: mentre il concordato avrebbe senz'altro riconosciuto i diritti, l'autorità, quali sono dai suoi organi rappresentati. Io non comprendo quindi come il giornalismo, che si dice liberale, non iscoprisse il tranello: e invece di suggerire idee ed elementi per riformare e migliorare il progetto ministeriale abbia ecceduto per combatterlo ad oltranza di conserto con quelli che furono e saranno sempre avversari della libertà.

Vero è che si oppone rimanere pur sempre la legislazione canonica in mano de' Vescovi e del Pontefice, che riguardo all' Italia è un nemico temporale: e chi è in loro potere eludere tutte le benevoli interpretazioni del regolamento o statuto ecclesiastico. Anche simile difficoltà non offre serio dibattito. Gli statuti o regolamenti della Chiesa esistono già da più secoli, hanno con se l'autorità della consuetudine. Si potrà variare alcun che relativo alla disciplina, ma non si porterà nocumento all'insieme delle costituzioni. Laonde fia ad ogni evento in facoltà de' tribunali civili attenersi al regolamento quale esisteva il dì, in cui libera si proclamò la Chiesa, senza tener calcolo a quanto vi si fosse aggiunto di novazione contraria ai canoni e alle leggi dello Stato. Per quello che riferisce al Pontefice fa d'uopo considerare ch'esso sarà sempre un principe straniero, ancorchè Roma divenga capitale d'Italia. Egli resterà sul Vaticano quale capo della Chiesa universale e non della sola Chiesa nazionale: e per l'alta sua posizione nell'ordine morale gerarchico la di lui persona dovrà proclamarsi sacra ed inviolabile.

Nè ciò basta. In virtù di quell'Articolo potranno gli ordini religiosi riprendere la loro qualità giuridica, nonostante l' avvenuta soppressione? Oso affermare che no. Intendiamoci. Che speciali società religiose possano riordinarsi nel Regno, come in America, pel solo principio d'associazione ammesso nel nostro diritto pubblico, credo non possa discutersi; e come si negherà al cittadino la facoltà di vivere come più gli aggrada, d' associarsi per un fine spirituale? Niuna legge, niun governo liberale sarebbe in diritto d'inibirglielo senza calpestare i principi stessi, sui quali poggia l'ordinamento costituzionale. È infatti nelle terre vergini della libertà, in America, il cittadino può adunarsi in associazione religiosa, e vivere sotto una regola comune, siccome più lo talenta. Nè ciò impedisce ch' egli resti sottoposto al diritto pubblico e alle leggi della nazione, come ogni altro non ascritto a quegli ordini. Laonde quando le società religiose rivivessero, esse non riacquisterebbero il privilegio di enti morali, aventi una esistenza civile: chè ogni socio godrebbe de' diritti di cittadino, come ai doveri della cittadinanza dovrebbe inesorabilmente sobbarcarsi.

Io disgiungo pertanto la questione morale dalla civile o temporale de' beni: di quest' ultima terrò discorso esponendo le mie idee sull'asse ecclesiastico.

Riepilogando perciò quel che dissi sulla prima parte del progetto ministeriale, parmi che non si avesse dovuto confondere la legge sulla libertà della Chiesa con quella che riferisce alla conversione e liquidazione de' beni. La prima costituisce una solenne dichiarazione di principi chiamata ad esercitare una profonda influenza sull'andamento stesso della civiltà europea, dichiarazione che interessa l' intero organamento della Chiesa ch' è cosmopolita: l'altra è affare puramente interno e finanziario. Lo stesso progetto ci dice non essere stato intendimento di pubblicare una costituzione civile del clero, non essendo ciò consentaneo ai tempi e alla libertà: mentre anzi la legge mira allo scopo di spingere la Chiesa verso i suoi principi, depurandola dalle pastoie onde i tempi l'aveano circondata. Ma tutto questo addimostra la necessità di tenerle separate. La confusione introdotta nel progetto ministeriale non mi sembra degna d'approvazione, perchè non corrisponde alla importanza dell' atto, e alla solennità del principio. Una dichiarazione di tanta mole non deve sortire quasi di soppiatto, ma per se medesima vuol rifulgere di luce chiara e luminosa.

Qualunque sia pertanto l'avviso degli uffici del Parlamento, sembrami che la discussione piena e libera che sottentrerà, potrebbe, modificando il progetto del ministero, salvare la massima. Secondo me la Legge dovrebbe ridursi come segue:

Art. 1. La Chiesa cattolica ed ogni altra società religiosa sono libere dalla speciale ingerenza dello stato, restando perciò abolite di pieno diritto tutte le formalità restrittive, non che l' esenzioni, prerogative, e immunità derivanti da privilegi, consuetudini o concordati.

Le costituzioni e i canoni della Chiesa cattolica egualmente che quelli d' ogni altro culto sono considerati come regolamento o statuto particolare delle società rispettive: e pei soli effetti civili nelle cose relative a temporalità potranno invocarsi tra i soci o tra ciascuno d' essi e l'associazione religiosa dinnanzi alle autorità e Tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico e alle Leggi dello stato.

Art. 2. Sarà provveduto con legge speciale a tutto quanto riguarda la liquidazione dell' asse ecclesiastico.

L' addizione *pei soli effetti civili*, e l'altra *nelle cose relative a temporalità* escludono qualsiasi idea di sopruso che si possa imaginare, avente origine da causa spirituale: e le controversie innanzi ai Tribunali civili non potrebbero riferire che ad interessi puramente materiali e che non ledano il principio della libertà di coscienza. A me pare che la legge usando quell' espressioni od altre consimili possa levare ogni dubbiezza dagli animi anche più scrupolosi: abbracciando poi tutte le società religiose le si toglie quel carattere d' esclusività che dispiace a molti. Insomma ignoro se tali concetti prevarranno: ma intesi di portare, per quanto è in me, la mia pietra al grandioso edificio. Nella Lettera IX dirò dell' asse ecclesiastico. G. R.

Nella Lettera VII.ª occorrono le seggenti rettificazioni. Ove dice — Questo programma ch' è certamente ardito, ne ha richiesto un'altro assai più novatore — si legga — *A que-*

sto programma ch' è certamente ardito ne fu aggiunto un'altro assai più novatore.

Invece delle parole — se fosse altrimenti la Chiesa verrebbe ad imporsi allo stato — leggi — *Se fosse altrimenti, lo Stato verrebbe ad imporsi alla Chiesa.*

In luogo della frase — la verità storica della abbiezione — bisogna leggere — *la verità storica dell' obbiezione.*

In fine si tolgano — *se non sopprimere.*

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Leggiamo nel giornale *Le Finanze*:

Ci affrettiamo a annunziare un regio decreto in data d'oggi, col quale sono prorogati i termini per presentare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile e dell' entrata fondiaria nonchè quelli pei ricorsi per cessazione di reddito e per le duplicazioni d' imposta che hanno avuto luogo negli anni trascorsi.

Secondo le nostre informazioni, le disposizioni di tale decreto sarebbero le seguenti:

« Il termine stabilito dall' art. 37 del regolamento per la restituzione delle dichiarazioni dei contribuenti all'agente delle tasse, vien prorogato a tutto il 28 febbraio.

« Vengono pure prorogati al 20 febbraio il termine per le domande di cessazione di reddito di cui agli articoli 133 e 142 del regolamento; al 20 marzo quello fissato dall' articolo 134, per la risoluzione delle domande stesse; al 20 febbraio quello pei ricorsi contro le duplicazioni d' imposta di cui all' art. 137; ed al 5 aprile quello per le decisioni in appello di cui all' art. 138 del regolamento.

« Per tutte le altre operazioni i termini stabiliti nello stesso regolamento restano inalterati ».

— L' onorevole deputato Mancini ha letta oggi, 10, alla Commissione della Camera la relazione sul trattato di pace coll' Austria. *(Idem)*

— Sappiamo positivamente che S. M. non ha accettate le dimissioni del ministero.

— Si prevede che il decreto della Camera possa essere seguito da quello di scioglimento.

RIOLO — La *Gazzetta delle Romagne* di Bologna, del 10, ha da Riolo la seguente corrispondenza:

Verso le 3 pom. del 30 gennaio 1867 proveniente da Castel Bolognese giungeva qui certo Torre Giuseppe incaricato di esigere la imposta sulla ricchezza mobile.

Verso sera tra le ore 4 e le 5 dello stesso giorno, mentre partiva, alcuni forsennati che trovavansi su quella pubblica piazza, si misero a fischiarlo e sassarlo. Allora questi entrò nel quartiere dei reali carabinieri ed informò dell' accaduto il comandante brigadiere Bottarini Giovanni, il quale subito lo fece accompagnare da tre suoi dipendenti mettendosi egli alla testa della comitiva. Ma appena usciti dal quartiere un 300 persone d'ambo i sessi che si erano affollate nella piazza accolsero di nuovo il mal capitato cursore e suoi guardiani colle solite fischiate e con pioggia di sassi. Il pericolo era grave per tutti, onde merita somma lode il nominato brigadiere, il quale fattosi coraggiosamente avanti con belle parole e con modi conciliativi riescì a persuadere i più facinorosi e a farli desistere da tali fischi e dai colpi di pietra; così il cursore potè lasciare il paese scortato per oltre due chilometri di via dalla benemerita arma.

Ora l' autorità giudiziaria procede contro gli istigatori del tumulto, che se non ebbe più gravi proporzioni e forse letali, lo si deve al prudente contegno del brigadiere Bottarini, a cui mi piace rendere piena giustizia.

NAPOLI — Le notizie della provincia di Frosinone sono sempre più gravi, a causa del brigantaggio che da circa un mese vi ha preso vastissime proporzioni.

La morte del povero Renzi da Veroli ha gettato lo spavento fra le squadriglie dei volontari che non s'azzardano più d'uscire, essa invece ha imbaldanzito smisuratamente le bande da farle vedere a pochi passi dalle porte della città. *(Pungolo)*

CARINOLA — La banda di Domenico Fuoco, forte di circa 60 individui, è apparsa nelle vicinanze di Carinola.

Questa notizia non mancherà d'allarmare tutti i comuni esposti sulla destra del Volturno; epperò ci affrettiamo ad aggiungere che le autorità hanno prese tutte le misure per inseguire, come si conviene, il *generalissimo* dei briganti di Terra di Lavoro.

Dal canto nostro segnaliamo la notizia alla solerzia del signor Fiorentino sottoprefetto di Pozzuoli, perchè tenga d'occhio le foci del Volturno, sebbene non siono sotto la sua giurisdizione. Ma ad un uomo nella sua attività non mancherà maniera di spingere gli occhi un poco al di là della cerchia di sua competenza. *(Italia)*

VENEZIA — In questa città la questura impedì che avesse luogo il *meeting* in proposito della legge sulla libertà della Chiesa. Il circolo patriottico che lo avea promosso decise ad unanimità, e senza discussione, che si rediga una protesta contro le illegalità, di cui si rese autore il governo, e che la protesta, firmata dal circolo e da quanti cittadini si potrà, sia spedita al Parlamento.

Il *meeting* dovea aver luogo al teatro Malibran.

Togliendola dal *Tempo* pubblichiamo la lettera del proprietario di quel teatro ad un membro della Commissione promotrice:

« Stimatissimo signore,

« Sono dispiacente di significarle che non posso più tenere a disposizione del circolo patriottico il teatro Malibran per domani, come mi ero impegnato, atteso un ordine della regia questura, che adesso m' impedisce l' uso di codesto teatro al prefisso oggetto, avendomene anche sequestrate le chiavi.

» E con distinta stima mi raffermo,

« Venezia, 9 febbraio 1867.

« Di lei stimatissimo signore
devotissimo servo
« GIACOMO GALLÒ. »

RIVA — Scrivono da Riva in data del 5 che le autorità austriache fecero spargere la voce in quella patriottica popolazione che si sarebbe fatto uso delle armi contro coloro che all' arrivo del vapore italiano solevano portarsi sulla sponda del lago per acclamare ai colori nazionali. Nonostante quella minaccia l' influenza dei cittadini continua a verificarsi numerosa. Si temono però nuovi guai, perchè i vapori della polizia si mostrano irritatissimi.

NOTIZIE ESTERE

SVIZZERA — Il *Bund* annuncia che il modello del fucile Winchester fu consegnato all'ambasciatore svizzero in Parigi.

— L' imperatrice d' Austria, dopo una dimora di due settimane in Zurigo, ne partiva il 7 per ritornare a Vienna. Essa si fermerà un giorno a Monaco.

AUSTRIA — Si ha da Vienna, 7 febbraio:

Il capo-sezione, sig. de Pretis, è pronto alla partenza per Firenze, e questa dipenderà soltanto dal compimento dei vasti rapporti che deve portare con sè.

— Il reclutamento di quest' anno incomincierà il 18 marzo, essendo già portati a termine i lavori preliminari ordinati in data del 30 settembre dello scorso anno, e dovrà essere terminato per la fine d'aprile. Sopra domanda fatta dall' ispezione generale, la terza parte dell'annuo contingente generale di coscrizione dev'essere coperta presso la gendarmeria col mezzo di reclute prese sul luogo di coscrizione, e così la scelta delle reclute per la gendarmeria potrà essere fatta da ufficiali della gendarmeria.

CRONACA LOCALE

— Sappiamo che anche la Società del Casino dei Negozianti ha contribuito con L. 50 per il trasporto degli avanzi mortali dei Garibaldini della nostra città che hanno lasciato la vita sul Campo nell'ultima guerra nazionale. S' abbia la detta Società per l'atto filantropico un meritato encomio, e la riconoscenza di tutti i veri patrioti, di cui ci facciamo sicuri interpreti.

— Fra noi il Carnevale finora è appena una larva degli antichi Carnevali, che nella nostra Città avevano molta rinomanza.

All' infuori dello spettacolo del Teatro Municipale, dei giuochi di prestigio all'Arena, delle *Marionette* al Teatro Montecatino, e di qualche piccola festa da ballo, non c' è segno di pubbliche allegrezze. Siamo liberi dallo straniero (e non è poco!) non abbiamo più i divieti clericali, e la persecuzione dei Poliziotti papali (e non è poco!), ma abbiamo le serie preoccupazioni della nostra situazione amministrativa e finanziaria. Lo spettro spaventevole delle tasse che ne incalza dovunque, il progetto di legge Scialoja, e la inqualificabile convenzione Dumonceau, che tenderebbe a rafforzare col tempo il più formidabile dei nostri nemici, e più di tutto le convulsioni, e forse la imminente caduta dell'attuale Gabinetto di Firenze, bastano a impensierire le persone d' ogni ceto e condizione. E anche queste sono senza dubbio cause del languore onde passano questi giorni per consuetudine destinati ai popolari piaceri. Presto avranno luogo due feste da ballo, una al Casino dei Negozianti, l'altra per gli Asili d' Infanzia. Potrebbero essere origine a migliori e più vivi divertimenti. — Speriamo di vedere qualche bel corso nella via Giovecca che tanto si presta. — I signori dovrebbero dare il buon esempio col far mostra dei loro equipaggi, anche perchè non avvenga loro come a chi attende sempre il miglior tempo per indossare un vestito nuovo il quale finisce col diventare antico e forse anche storico, ma non più di moda.

— Facciamo voti perchè in Ferrara abbia iniziamento quel concorso che vediamo già avanzato in altre città per affrettare, anche coll'obolo italiano, la esecuzione del Monumento che in Francia verrà consacrato al nome ed alla memoria di *Voltaire*. La quota di contributo è stata limitata a Centesimi 50.

Telegrafia Privata

Firenze 12. — *Atene* 9. — Dispacci giunti al governo greco assicurano che ebbero luogo ultimamente in Candia parecchi combattimenti. Gli abitanti ricusano d' inviare a Costantinopoli i delegati chiesti dalla Porta. L'Assemblea Nazionale cretese protestò contro quest'invio.

Londra 11. — *Camera dei Comuni.* Disraeli dice che la Camera impedì a cinque ministeri di far passare il progetto di riforma, quindi il governo decise domandare l'opinione della Camera sui principii fondamentali che il ministro intende proporre. Dichiarasi pronto a far conoscere domani le proposte del ministero.

Intanto annunzia che le proposte avranno per base del suffragio l'assegnamento dell'imposta, invece della pigione. Che si proporrà una nuova e prudente ripartizione dei distretti elettorali, seguendo il principio che tutti gl'interessi debbano essere rappresentati, quindi si aboliranno le antiche sedi elettorali, finalmente si proporrà la revisione del limite dei borghi.

Disraeli terminò il discorso invitando la Camera a costituirsi in commissione pel 25 febbraio per istudiare l'atto della riforma del 1832. Gladstone disse non approvare tali proposte, e si riservò di far conoscere la sua decisione, quando conoscerà più a fondo il carattere delle proposte.

Ieri ebbe luogo la grande dimostrazione popolare in favore della riforma. Nessun disordine.

Costantinopoli 12. — È formato il nuovo gabinetto. Alì pascià è nominato gran visir, Fuad ministro degli esteri, Mehemed Rauchdi ministro della guerra, Kiamil presidente del Consiglio di Stato.

Firenze 12. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio al principio della seduta comunica alla Camera un decreto reale che proroga il Parlamento fino al 28 corrente. Tutti i deputati si ritirano in silenzio.

Il presidente dei ministri ha dato pure lettura al Senato del decreto reale che proroga le sedute del Parlamento fino al 28 corrente mese.

Costantinopoli 12. — Mehemet-Kibrisli pascià e Riza pascià furono nominati ministri senza portafoglio.

BORSE	11	12
Parigi 3 0/0	69 80	69 75
4 1/2	99 50	99 50
5 0/0 Italiano (*Apertura*) .	54 80	54 60
id. (*Chius. in cont.*) .	54 00	54 60
id. (*fine corrente*) .	— —	— —
Az. del credito mobil. franc.	532	525
id id ital.	—	—
Strade ferrate Lombar.-Venete	405	408
" Austriache .	405	408
" Romane . .	95	90
Obbligazioni Romane . .	127	128
Londra. Consolidati inglesi	91 1/4	91 —

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

14 *Febbrajo* ore 12. m 11. s 6.

Osservazioni Meteorologiche

12 FEBBRAJO	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C. . .	mm 767, 28	mm 768, 64	mm 768, 81	mm 769, 99
Termometro centesimale . . .	+ 6°, 6	+ 8°, 7	+ 10°, 9	+ 6°, 9
Tensione del vapore acqueo . .	mm 7, 46	mm 7, 14	mm 7, 39	mm 6, 31
Umidità relativa .	89°, 6	81°, 4	75°, 6	84°, 8
Direzione del vento	N	NE	E	E
Stato del Cielo .	Sereno	Nuvolo	Nuv.Ser.	Sereno
	minima		*massima*	
Temperat. estreme	+ 6°, 6		+ 10°, 9	
	giorno		*notte*	
Ozono	6, 6		5, 0	

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*